REGOLAMENTO (CE) N. 613/96 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara e che deroga al regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio per quanto concerne l'intervento pubblico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2147/95 della Commissione [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 7 e l'articolo 22 bis, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 16/96 [4], ha avviato acquisti mediante gara in alcuni Stati membri o regioni di Stato membro per determinati gruppi di qualità;

considerando che la recente diffusione di informazioni relative al rischio di trasmissibilità della BSE all'uomo ha destato grandi preoccupazioni nei consumatori; che ne è risultata una forte riduzione del consumo di carne bovina e un sensibile calo dei prezzi di quest'ultima, che potrebbe perdurare; che la minaccia di perturbazione che ne risulta per il mercato richiede urgenti misure di sostegno ; che a causa dello sfasamento esistente tra la formazione dei prezzi e la loro trasmissione alla Commissione occorre anticipare la constatazione dei prezzi suddetti completando l'allegato del regolamento (CEE) n. 1627/89 con l'insieme delle qualità ammissibili all'intervento conformemente all'allegato III del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione [5] modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 307/96 [6]; che gli stessi criteri di ammissibilità devono essere applicati in tutto il Regno Unito;

considerando che, tenuto conto della situazione specifica, per le due gare aperte nel mese di aprile 1996 è opportuno derogare a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2456/93, fissando il quantitativo massimo acquistabile all'intervento nell'ambito di dette gare; che l'acquisto all'intervento dei quarti anteriori corrisponde ad abitudini specifiche in Spagna;

considerando che saranno prese misure speciali per i bovini allevati nel Regno Unito e di età superiore ai trenta mesi; che dette misure consistono nella macellazione e nella successiva distruzione dei bovini suddetti; che non è pertanto possibile ammettere all'intervento pubblico gli animali castrati che superino detto limite di età;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1627/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2456/93:

a) non possono essere acquistate all'intervento carcasse o mezzene provenienti da animali castrati, allevati nel Regno Unito e di età superiore a trenta mesi;

b) possono essere acquistati all'intervento dall'organismo d'intervento spagnolo quarti anteriori provenienti dalle carcasse o mezzene di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2456/93.

2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (CEE) n. 2456/93, il peso massimo delle carcasse di cui alla disposizione sopra citata è 380 kg.

3. Il quantitativo totale dei prodotti acquistabili all'intervento nell'ambito delle due gare del mese di aprile 1996 ammonta a 50 000 tonnellate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore l'8 aprile 1996.

Esso è applicabile alle due gare aperte nel mese di aprile 1996 ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68.

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
[2] GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.
[3] GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.
[4] GU n. L 4 del 6. 1. 1996, pag. 1.
[5] GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.
[6] GU n. L 43 del 21. 2. 1996, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 1996.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

	Categoria A			Categoria C		
	U	R	O	U	R	O
Belgio	×	×				
Danimarca		×	×		×	×
Germania	×	×			×	×
Grecia		×				
Spagna	×	×				
Francia	×	×		×	×	×
Irlanda				×	×	×
Italia	×	×				
Lussemburgo		×			×	×
Paesi Bassi		×				
Austria	×	×				
Portogallo	×	×				
Finlandia		×	×			
Svezia		×	×			
Gran Bretagna				×	×	
Irlanda del Nord				×	×	